

## INTRODUZIONE

La scelta di dedicare un'approfondita attività di ricerca alle vicende del sindacato italiano origina da alcuni punti che è opportuno evidenziare. Innanzitutto, l'interesse dell'autore per la tradizione politica del nostro Paese ha funto da lume ispiratore non solo dell'elaborato conclusivo, bensì dell'intero ciclo di studi: e non esclusivamente l'attenzione sui rapporti formali tra le istituzioni e la società civile in loro stessi, ma anche i risvolti sociali di questi hanno sempre catalizzato l'interesse del sottoscritto. Il resto lo ha fatto la vivida e immediata identificazione delle norme giuslavoristiche con la realtà quotidiana della collettività, fenomeno raro da rinvenire in altri settori: e proprio questa inusuale commistione tra la cultura "alta" della giurisprudenza e le necessità concrete delle persone costituisce un motivo di fascinazione difficilmente resistibile per chi approccia il diritto del lavoro con la velleità di capirlo più approfonditamente.

A sua volta interno alla branca lavoristica, il ramo sindacale rappresenta lo sbocco più ovvio per chi si interessi dei connotati più marcatamente sociali del diritto del lavoro; passarlo al setaccio è stata, dunque, una scelta naturale e quasi obbligata. Parallelamente, a determinare l'oggetto della tesi ha concorso pure una certa innata curiosità dell'autore, tesa in questo caso nel tentativo di comprendere meglio il fenomeno sindacale e le criticità che da tutte le direzioni -mediatiche e accademiche- vengono addebitate alle parti sociali. Accuse perlopiù verosimili, sebbene troppo spesso tendenziose e non oggettive, sulle quali è difficile fare affidamento; e per questo motivo, da approfondire con metodo e distacco. Non meno significativamente, va aggiunto il tentativo di declinare l'intero discorso -sui vizi e le virtù del sindacato- al presente e in prospettiva futura, con lo scopo di superare i confini della pura cronistoria e valutare, o quantomeno ipotizzare, le prospettive di intervento nel mondo del XXI secolo.

La tesi è, pertanto, la risultante di queste diverse direttrici: una sorta di studio "anatomico" del sindacato, con attenzione ai suoi punti di forza e alle sue debolezze. Il tutto tramite un lavoro il più possibilmente oggettivo e non fazioso, vizio al quale conducono facilmente tanto la estrema e controversa popolarità dell'argomento quanto la contiguità dello stesso con la politica vera e propria.

Senza pretesa di esaustività, il capitolo iniziale è dedicato alle *res gestae* del sindacato dalla sua fondazione fino all'attualità, con un'attenzione spiccata verso i motivi che negli ultimi decenni hanno portato a denunciarne la crisi e a interrogarsi sul senso della sua esistenza al

giorno d'oggi. Il raccordo con il secondo capitolo è offerto dalla chiusura del primo, che ne anticipa il tema, ovvero il tormentato rapporto dei giovani con il mondo del lavoro.

Il precariato lavorativo di costoro è il centro nevralgico dell'intero discorso, oltretutto un tema tanto importante quanto difficoltoso da maneggiare: si tratta di un fenomeno relativamente recente e in gran parte tuttora in atto, sprovvisto per questo del conforto di una solida esperienza dottrinale e giurisprudenziale a cui appoggiarsi. L'unica fonte in grado di avvalorare le ipotesi dei giuslavoristi è rappresentata dalla cospicua presenza di statistiche sugli effetti nefasti del lavoro precario -in termini personali, relazionali, giuridici, economici-, che tuttavia abbraccia, per forza di cose, un arco di tempo a dir poco limitato.

Manca del tutto la certezza dei risultati a lungo termine di queste radicali modifiche del rapporto di lavoro: ipotizzare delle strategie per fronteggiare questa moderna emergenza è doveroso. Il capitolo due se ne occupa, e nel fare ciò pone in evidenza le principali linee d'azione a cui il sindacato potrebbe ispirarsi, sfruttandole anche come occasione di rilancio personale, e collegandosi così al ragionamento iniziato in precedenza.

La terza, e ultima, sezione della tesi si concentra su un argomento più tecnico, ma non per questo più estraneo al destino sindacale, ovvero il *welfare* aziendale e il suo rapporto con le tutele previdenziali classiche dei lavoratori. Anche in questo caso si può parlare di istituti di affermazione piuttosto recente, il cui impatto sulle sorti delle giovani generazioni potrà essere valutato negli anni a venire; anche qui il ruolo del sindacato può essere dirimente.

C'è una domanda, però, che aleggia nell'aria, e la cui risposta potrebbe spazzare via mille e più pagine di lavoro: ha effettivamente senso parlare di sindacato come risposta attuale a elementi di crisi sociale? Ulteriormente: ha senso accostarlo alle giovani generazioni, o ipotizzare di tagliarlo sulla misura dei nuovi lavori? Ha senso guardare a potenziali ipotesi di rinnovamento, invece di limitarsi a richiamare solo quanto è stato fatto, chiudendo per sempre l'esperienza in un cassetto?

Quest'opera si preoccupa soprattutto di provare a rispondere a questo generale e profondo dilemma. Indubbiamente, spaziando attraverso epoche e questioni diversissime appare evidente che sarebbe avventato paragonarle tra loro, o tentare di accomunarle in definizioni riduttive. Molti dei problemi attuali -delle relazioni industriali- erano non solo inesistenti, ma anche inimmaginabili solo qualche decina di anni fa; ugualmente, molte delle posizioni storicamente rivendicate sono delle immagini ormai sbiadite.

Allo stesso tempo, tuttavia, per quanto possa sembrare inconcepibile, è impossibile negare che ci siano delle affinità con il passato, prossimo come pure remoto. In altre parole, cambiano i mezzi, cambiano i lavori, cambiano le norme e il contesto generale; ma c'è un tratto che

sopravvive, immutato nei secoli, insensibile alla tecnologia e alla globalizzazione: ed è la perenne, costante, universale contrapposizione tra chi presta il lavoro e chi di questo lavoro raccoglie i frutti, possibilmente numerosi.

Ha apparentemente ragione, in conclusione, chi sostiene che il diritto sindacale nato nelle fabbriche di fine Ottocento non abbia più alcunché da spartire con quello della *digital economy* di oggi, e vada superato, quando non proprio eliminato. Se è vero, tuttavia, che è ancora attuale parlare di cottimo, di assente sicurezza sul lavoro, di mancanza di tutele di *welfare state* adeguate; se è vero che lo sfruttamento di un *rider* del 2021 non ha nulla da invidiare a quello di un operaio del 1921, allora parlare di sindacato ha ancora un senso.



## IL SINDACATO ITALIANO TRA PASSATO E FUTURO

### 1. Fonti e sviluppo storico dell'attività sindacale.

Avvicinarsi al mondo del diritto sindacale presuppone qualche avviso introduttivo. Innanzitutto, una contestualizzazione della materia: il diritto sindacale è una branca piuttosto recente del diritto del lavoro, a sua volta disciplina decisamente moderna. Se è vero, infatti, che il diritto del lavoro nasce come risposta necessaria alle derive incontrollate delle rivoluzioni industriali -esordi ottocenteschi, dunque-, la partizione sindacalistica è a sua volta successiva e riconducibile all'ultimo quarto del XIX secolo, ossia il periodo storico nel quale affiora -sia pur ancora in forma embrionale- la consapevolezza che ci sia qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice limitazione degli abusi altrui, complice anche la contemporanea nascita dei primi partiti di massa -lo si vedrà più avanti. Questo qualcosa è il nucleo fondamentale dei diritti del lavoratore: dalla primaria disciplina dell'orario di lavoro, all'introduzione del sistema di assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro, fino alla concezione di "contratto collettivo" quale mezzo privilegiato per consolidare le posizioni raggiunte e puntarne altre, per citare solo gli esempi più eclatanti. Il diritto del lavoro si fa promotore della dignità umana dei suoi destinatari<sup>1</sup>.

Da questa sommaria introduzione si intuisce anche la valenza semantica del diritto sindacale: lo stesso si dedica ai fenomeni dell'organizzazione e mobilitazione dei lavoratori, mentre in relazione all'altra faccia della medaglia, ossia l'attività datoriale, la stessa occupa una posizione marginale e c'è unanimità nel considerarla una semplice soluzione di rimando al fenomeno principale.

Assolti questi debiti chiarimenti, è possibile valutare le fonti del diritto sindacale.

#### *1.1. Richiamo delle fonti in materia sindacale.*

L'esame delle fonti si presenta per molti versi analogo a quello di qualsiasi altra branca del diritto; mentre finisce per discostarsene significativamente sotto altri punti di vista. E' superfluo

---

<sup>1</sup> LOSURDO, *Lo Sciopero nella cultura costituzionale italiana. Le trasformazioni del mondo del lavoro*, in *Democr. e dir.*, 2011, 1-2, p. 452.

precisare che la fonte apicale del nostro ordinamento repubblicano, la Costituzione, gode di autorità massima anche nel settore qui trattato. L'art. 39 della Carta, infatti, statuisce la piena libertà dell'organizzazione sindacale, ricalcando compiutamente l'idea di fondo dei costituenti: vale a dire, quella di una repubblica fondata sul lavoro (art. 1), diritto riconosciuto a tutti i cittadini insieme alle condizioni che lo rendono effettivo (art. 4, co. 1); ciò a suggello di quella eguaglianza formale e sostanziale (declamata dall'art. 3, co. 1 e 2) che impone il rispetto della libertà civile in ogni sua espressione<sup>2</sup>. Va precisato che, ancorchè il 39 sia comunemente ricordato come l'articolo-simbolo della tutela dei lavoratori e delle loro ragioni, non vanno trascurati i precedenti artt. 35, 36, 37, 38 (tutela del lavoratore subordinato in genere, del lavoro femminile, della retribuzione dignitosa e degli inabili al lavoro) e il successivo art. 40, che eleva a diritto lo sciopero. Si dirà a breve delle particolarità, con origini rinvenibili proprio tra questi commi della Costituzione, che rendono altresì le fonti del diritto sindacale un *unicum* nel panorama normativo italiano.

Chiaramente, la legge ordinaria, i decreti legislativi, i decreti legge e le leggi regionali seguono a ruota la direzione data dalla carta costituzionale. Tuttavia, è raro intravedere un disegno complessivo nella produzione normativa sul tema sindacale, la quale ha riguardato perlopiù aspetti e settori particolari, e non l'architettura generale ("diritto senza norme"<sup>3</sup>); quest'ultima è stata lasciata alla supplenza *ex post* di dottrina e giurisprudenza<sup>4</sup>. Il ricorso ai diversi mezzi, a maggior ragione nei casi di legislazione delegata, funge perciò da valida cartina al tornasole delle diverse complessità delle questioni disciplinate, oltre che della natura degli equilibri politici del momento storico della medesima produzione normativa<sup>5</sup>. Ciò verrà valutato con maggiore attenzione nel paragrafo dedicato alle vicende storiche.

Non mancano le fonti comunitarie e internazionali, legittimate e protette dagli articoli 11 e 117 della Costituzione. A livello internazionale giova rammentare l'adesione all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), soggetto con funzione di equilibrio delle condizioni lavorative e sociali negli Stati aderenti. I poteri di raccomandazione dell'organo, cionondimeno, si sono rivelati scarsamente pregnanti, e per la loro genericità, con tutele migliori spesso già presenti nel nostro ordinamento, e per l'assenza di criteri condivisi di regolamentazione del

---

<sup>2</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> edizione, Torino, 2016, pp. 13-14.

<sup>3</sup> PERSIANI, *Diritto sindacale*, 13<sup>a</sup> ed., Padova, 2011, p. 3.

<sup>4</sup> GIUGNI, aggiornato da LAURALBA BELLARDI, PIETRO CURZIO e MARIO GIOVANNI GAROFALO, *Diritto sindacale*, Bari, 2010, p. 17.

<sup>5</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> edizione, Torino, 2016, p. 16.

lavoro su scala globale; sicché l'*escamotage* di ricorrere a soluzioni come le cd. clausole sociali non ha evitato veri e propri fenomeni di *dumping* sociale<sup>6</sup>.

La stessa più marcata integrazione con il piano comunitario non pare, comunque, aver condotto a risultati maggiormente apprezzabili, perlomeno nei termini sindacali propriamente detti. Senza addentrarsi eccessivamente in un'analisi sul funzionamento delle istituzioni europee, è visibile la maggiore attenzione riservata al versante del rapporto di lavoro individuale, irregimentato nelle sue molteplici sfumature (benché con stridenti mancanze, per esempio sul piano della retribuzione)<sup>7</sup>.

Quantunque la cooperazione europea si sia spinta al punto di istituire degli organi deputati alla trattazione delle tipiche vicende sindacali (si pensi alla Ces -Confederazione europea dei sindacati-, all'Unice -Unione delle industrie della Comunità europea- e al Ceep -Centro europeo delle imprese pubbliche-), essa sconta un limite difficilmente valicabile, rappresentato dall'eterogeneità delle condizioni economica, finanziaria, fiscale, bancaria e di bilancio dei paesi dell'Unione, oltreché dalla sostanziale indifferenza comunitaria per la materia sindacale<sup>8</sup>. I principali strumenti deputati all'abbattimento di queste barriere tra le legislazioni nazionali, l'Accordo quadro e l'Accordo libero, sono caduti in disuso, tanto per la difficoltà a coinvolgere le istituzioni preposte (la Commissione su tutte) quanto per quella a fare dei tre soggetti sopracitati delle figure realmente rappresentative. Preso atto dello scarso successo del "dialogo sociale" teorizzato nell'Accordo sulla politica sociale (Aps) -allegato al Trattato di Maastricht-, gli impegni europei per gli Stati derivano, alla fine, dalle classiche fonti comunitarie: i trattati (TUE e TFUE, *in primis*), i regolamenti, le direttive, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e i principi generali del diritto.

### *1.2. -Segue: il problema dell'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione e l'unicità del diritto sindacale italiano.*

Si è anticipato sopra che le fonti della materia sindacale si sottraggono, in parte, alle valutazioni classiche. La ragione basilare che distingue questo settore va ricercata nella struttura del già richiamato art. 39 della Costituzione. Se, infatti, il primo comma enuncia l'irrinunciabile libertà di organizzazione sindacale, non meno significativamente i successivi (commi 2, 3, 4) pongono

---

<sup>6</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> edizione, Torino, 2016, p. 6.

<sup>7</sup> Ivi, p. 9.

<sup>8</sup> GIUGNI, aggiornato da LAURALBA BELLARDI, PIETRO CURZIO e MARIO GIOVANNI GAROFALO, *Diritto sindacale*, Bari, 2010, p. 21.

come limitazione a detta libertà la registrazione delle organizzazioni, a norma di legge. Lo scopo della previsione è chiaro: i sindacati, registrati e forniti di personalità giuridica, possono stipulare contratti collettivi di efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti delle categorie a cui il contratto si riferisce. La soluzione trovata dai costituenti, convergenza tra le distinte posizioni democristiana e socialista-comunista (e tra il corporativismo e la piena libertà da ingerenze pubbliche)<sup>9</sup> vuole arginare la possibilità di avere interi settori produttivi scoperti dalla contrattazione, con i rischi sociali e occupazionali che ne conseguono, e per raggiungere il risultato dell' *erga omnes* viene previsto l'espedito della registrazione delle organizzazioni<sup>10</sup>.

Si badi, però, che la previsione costituzionale risulta meramente programmatica, necessitando di un intervento legislativo che vi dia concretezza, vale a dire una legge sindacale. Questa "insanabile contraddizione logica"<sup>11</sup> tra la libertà organizzativa e la doverosa registrazione rappresenta il principale pomo della discordia del diritto sindacale italiano, in quanto di una legge sindacale si è discusso molto, nei decenni, ma si è fatto poco. Benché la Corte costituzionale abbia sconfessato questo punto, riconoscendo come coerente la formulazione del dettato costituzionale<sup>12</sup>, il problema non è stato certo cancellato; e, anzi, si è riproposto ciclicamente, seguendo le varie stagioni del sindacalismo della penisola.

Alla luce di tali considerazioni, emerge la voce di chi ritiene il contratto collettivo medesimo una vera e propria fonte dell'ordinamento laburistico, tale da stare alla pari della legge quanto a effettività<sup>13</sup>. Non viene messa in discussione la natura affatto diversa rispetto alla produzione legislativa propriamente detta, ma ci si premura di sottolineare i molti aspetti che elevano il prodotto contrattuale da semplice atto di autonomia privata a qualcosa di oltre: si pensi ai fenomeni di contrattazione delegata e di legislazione contrattata, che evidenziano non già un accavallamento tra i soggetti emanatori di norme giuridiche quanto, piuttosto, un

---

<sup>9</sup> GIUGNI, aggiornato da LAURALBA BELLARDI, PIETRO CURZIO e MARIO GIOVANNI GAROFALO, *Diritto sindacale*, Bari, 2010, p. 55.

<sup>10</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> edizione, Torino, 2016, p. 14.

<sup>11</sup> CARINCI, *Il lungo cammino per Santiago della rappresentatività sindacale (dal titolo III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014)*, in *Diritto delle relazioni industriali*, 2014, 2, p. 311.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> MAZZOTTA, *Diritto sindacale*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, p. 115.

riconoscimento legislativo all'autorevolezza dei contenuti emersi nella contrattazione (le cui competenze tecniche sono difficilmente surrogabili dal legislatore)<sup>14</sup>.

Le soluzioni trovate, di cui si farà più specificamente menzione nella sezione successiva, danno conto delle travagliate vicende vissute dalla disciplina, dipendenti da sensibilità politiche e istituzionali troppo spesso solo congiunturali, e incapaci di lasciare qualcosa di diverso da una normazione torrenziale e disorganica.

### *1.3. Breve storia dell'attività sindacale.*

Il diritto sindacale è una partizione molto recente del diritto del lavoro (già di per sé materia relativamente giovane), sorto a sua volta quando gli strascichi delle rivoluzioni industriali del '700 e '800 rendono ormai intollerabile l'assenza di tutele per i lavoratori.

Una delle prime e principali vicissitudini che il neonato Regno d'Italia incontra è la nota "questione sociale" dei milioni di lavoratori che vivono in condizioni -lavorative e personali- indegne, ed in nome dei quali urge istituire una prima, embrionale legislazione sociale. Ovviamente, l'auspicato passaggio da una economia arretrata, e a trazione prevalentemente agricola, a una nazione adeguatamente industrializzata non è immediato e tantomeno indolore: è in questo scenario che va collocata la repressione penale dell'associazionismo dei lavoratori e dei datori, il quale rappresenta (agli occhi dello Stato) un rallentamento intollerabile al raggiungimento dello scopo di sviluppo lavorativo e sociale della popolazione (in nome di cui una qualche compressione ai diritti fondamentali appare giustificata)<sup>15</sup>.

Va da sé che è un legislatore più avveduto e progressista quello che abolisce il reato di coalizione con l'emanazione del nuovo codice penale (codice Zanardelli) nel 1889: avveduto, in quanto la repressione penale praticata fino a quel momento non ha scongiurato l'associazionismo, incitando anzi il cd. quarto stato a dotarsi di stabili forme organizzative che ne curassero gli interessi; e progressista, poiché non può più essere ignorata la protesta di chi richiede condizioni lavorative più umane. Si parla di stagione "della tolleranza" sul piano penale, laddove su quello civilistico si assiste ancora alla sanzione dello sciopero (e della serrata), che di quel nascente movimento sindacale costituisce il tratto più emblematico e proficuo<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, pp. 19-20.

<sup>15</sup> PERSIANI, *Diritto sindacale*, 13<sup>a</sup> ed., Padova, 2011, p. 6.

<sup>16</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 27.

Nel 1906 viene fondata la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), sotto la spinta propulsiva (e l'ombrello protettivo) del Partito Socialista, nato alla fine del XIX secolo. Si tratta della naturale evoluzione del sindacalismo: di mestiere prima, di categoria poi, riunito in federazioni che alla fine si aggregano<sup>17</sup>. Il sindacato diviene un attore stabile e istituzionalizzato del dialogo politico<sup>18</sup>.

L'avvento del fascismo interrompe bruscamente un trentennio timidamente riformatore, complice la duplice crisi, economica e -conseguentemente- di rappresentanza politica, dei primi decenni del '900; Mussolini ha buon gioco a sfruttare gli scandali corruttivi, la gestione scriteriata di guerre imperialistiche assolutamente inutili e, più in generale, la sfiducia dei cittadini in istituzioni percepite sempre più lontane<sup>19</sup>. La repressione si avverte in ogni campo dell'ordinamento, e il diritto del lavoro non ne è esente: significativa la reintroduzione dello sciopero nella lista dei reati contro l'economia pubblica, per fare solo uno degli esempi più eclatanti<sup>20</sup>.

Soprattutto, va annotata la legge 563/1926, una delle celeberrime "leggi fascistissime". La rilevanza del provvedimento non è puramente accademica, ma anche simbolica: è comunemente ricordata come la legge che istituisce le corporazioni, la teorizzata "terza via" tra il capitalismo e il comunismo<sup>21</sup>. Nell'attesa di quel 1939 in cui l'esperimento prende piede anche in sede parlamentare, l'iniziativa sindacale viene ricondotta con la forza all'azione di partito: le uniche organizzazioni ammesse sono quelle che, al di là della consistenza numerica, rispondono all'ideale autoritario, uniformandosi alle politiche governative<sup>22</sup>. L'indispensabile beneplacito dell'esecutivo, poi, esclude di fatto la sopravvivenza di un qualunque sindacato di opposizione, sia pur con un dettato normativo formale subdolamente neutro; il diritto sindacale viene snaturato, divenendo un diritto nelle mani del potere, atto a perseguire un interesse etero-imposto<sup>23</sup>.

Restando in ambito prettamente tecnico, quello di categoria è l'unico livello tollerato<sup>24</sup>, indubbiamente in nome di una gestione centralizzata del lavoro, del tutto ostile alla presenza

---

<sup>17</sup> MAZZOTTA, *Diritto sindacale*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, pp. 21-22.

<sup>18</sup> Ivi, p. 22.

<sup>19</sup> FARNETI, *La crisi della democrazia italiana e l'avvento del fascismo: 1919-1922*, in *Rivista italiana di scienza politica*, 1975, 1/00, pp. 50-70.

<sup>20</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 28.

<sup>21</sup> Ivi, p. 29.

<sup>22</sup> MAZZOTTA, *Diritto sindacale*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, p. 23.

<sup>23</sup> CARUSO, CINELLI, FERRARO, *Le relazioni sindacali*, Torino, 2008, p. 10.

<sup>24</sup> PERSIANI, *Diritto sindacale*, 13<sup>a</sup> ed., Padova, 2011, pp. 10-11.

sindacale nelle imprese. La redazione del codice civile, nel '42, è orientata verso la stessa tendenza: l'insieme delle fonti del diritto comprende anche le norme corporative (di cui il contratto categoriale è la più eminente), lasciando alla giurisprudenza del dopoguerra l'incombenza di abrogare questa parte (insieme a un nutrito segmento del libro V, Titolo I, Capo III, dedicato al contratto collettivo di lavoro).

#### *1.4. Relazioni industriali nell'Italia repubblicana.*

La fine del secondo conflitto mondiale permette di recuperare le istituzioni e i corpi intermedi precedenti al Ventennio. Viene creato un nuovo orizzonte politico e costituzionale, con la scelta della forma repubblicana e la comparsa -di qualche anno precedente- del partito che più d'ogni altro segnerà le sorti dei decenni a venire, ovvero la Democrazia Cristiana. Viene rifondata la CGIL unitaria, che tuttavia ha vita breve: l'anatema che colpisce i partiti di sinistra ha come effetto (tutt'altro che collaterale) anche la spaccatura del sindacato nel 1947. Germogliano due nuove formazioni: la Confederazione Italiana Sindacati Liberi (CISL), a matrice democristiana, e l'Unione Italiana Lavoratori (UIL), di ispirazione repubblicana e socialdemocratica<sup>25</sup>.

E', senz'ombra di dubbio, questo il momento in cui si allontana decisamente l'opportunità di realizzare la tanto decantata legge sindacale, che avrebbe garantito piena applicazione dell'articolo 39 della Carta. Il colpo inferto al potere contrattuale della CGIL è enorme, stante la possibilità -da parte delle altre due formazioni- di fare un'opposizione illimitata, con le "spalle coperte" dalle rispettive formazioni parlamentari<sup>26</sup>. Soprattutto, la disgregazione della confederazione unitaria emerge in tutta la sua opportunità -dal punto di vista atlantico e filogovernativo- nell'ottica di tarpare le ali, anche in sede extraparlamentare, all'ideale socialista, pericolosamente in ascesa e contrastante con i nuovi assetti delineati alla fine del secondo conflitto mondiale<sup>27</sup>.

Gli anni successivi alla rottura dell'unità sindacale sono da più parti considerati tra i più bui della storia delle organizzazioni. Le due Confederazioni maggiori si fanno una guerra -il più delle volte pretestuosa- costante; laddove la UIL si trova in difficoltà a trovare una propria

---

<sup>25</sup> GIUGNI, aggiornato da LAURALBA BELLARDI, PIETRO CURZIO e MARIO GIOVANNI GAROFALO, *Diritto sindacale*, Bari, 2010, pp. 48-49.

<sup>26</sup> CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, *Diritto del lavoro*, I, *Il diritto sindacale*, 7<sup>a</sup> ed., Torino, 2016, p. 34.

<sup>27</sup> LORETO, *Il sindacalismo nell'Italia repubblicana: organizzazioni, politiche, culture*, in *Democr. e dir.*, 2013, 3/4, pp. 174-177.